

COMUNE DI DONNAS

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE DONNAS

Région Autonome Vallée d'Aoste

Copia

Verbale di Deliberazione Del Consiglio Comunale N. 30

OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

| COGNOME e NOME | PRESENTE |
|-------------------------------------|-----------------|
| FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco | Si |
| BOSONIN MATTEO - Vice Sindaco | Si |
| BINEL ANNIE - Consigliere | Si |
| CANETTO LAURA - Consigliere | Giust. |
| CLOS DIANA - Presidente | Si |
| CURTI FABRIZIO - Consigliere | Si |
| JACCOD NIVES - Consigliere | Si |
| PITTI MAURIZIO - Consigliere | Si |
| RATTO PIETRO - Consigliere | Si |
| VALLOMY PAOLA ROBERTA - Consigliere | Si |
| VUILLERMOZ MAURO - Consigliere | Si |
| BOSONIN JAEL - Consigliere | Giust. |
| JACQUEMET ANNA - Consigliere | Si |
| MARRA FABIO - Consigliere | Si |
| NICCO DANIELE - Consigliere | Si |
| Totale Presenti: | 13 |
| Totale Assenti: | 2 |

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale VALENTI ELENA ANNA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora CLOS DIANA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

VISTO l'art.1, comma 682, della Legge n. 147/2013 dove, in relazione alla Tassa sui rifiuti (TARI), viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29/04/2016;

RILEVATO che le modifiche apportate dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 al Testo unico ambientale di cui al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare alla Parte IV dello stesso, relativa alla gestione dei rifiuti, hanno determinato importanti cambiamenti in materia, con riferimento alla classificazione dei rifiuti, che rendono necessario l'aggiornamento del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

ATTESO, in particolare che, a seguito del richiamato intervento normativo, i rifiuti risultano ora classificati, ai sensi degli art. 183 e 184 D.lgs. 152/2006, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e in rifiuti pericolosi e non pericolosi, con soppressione di ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani;

RILEVATO, altresì, che anche se il D.lgs. 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020, l'art. 6, comma 5, del medesimo decreto ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e gli allegati L-quater e L-quinqies si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il termine per approvare le modifiche ai regolamenti relative alle entrate degli enti locali, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, coincide con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO in tal senso anche quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

ATTESO, tuttavia, che il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che i comuni approvino le tariffe e i

regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'aggiornamento del vigente regolamento TARI entro il termine del 30 giugno 2021, in modo da attribuirgli efficacia dal 1° gennaio 2021;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tari, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale, composto di n. 34 articoli;

DATO ATTO che le modifiche più significative apportate rispetto al testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29/04/2016 riguardano:

- la definizione di rifiuto urbano, al cui smaltimento è deputato il servizio pubblico di raccolta, nella cui categoria ora rientrano, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter e dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. 152/2006 che al primo rimanda, tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica (compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili), quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-*quater* del T.U. ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del T.U. ambientale (art. 14 del regolamento), i rifiuti da spazzamento delle strade e dalla manutenzione del verde pubblico, i rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua nonché i rifiuti provenienti da aree cimiteriali;
- la definizione di rifiuto speciale, al cui smaltimento deve provvedere in proprio il relativo produttore, nella cui categoria, ai sensi dell'art. 184, comma 3, D.lgs. 152/2006, rientrano i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione e dalle attività di scavo, i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i veicoli fuori uso nonché i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali e artigianali, delle attività commerciali e di servizio e i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi dai rifiuti qualificabili come urbani (art. 14 del regolamento);
- l'eliminazione di ogni riferimento alla categoria dei "rifiuti assimilati agli urbani";
- la possibilità per le utenze non domestiche di smaltire in proprio tutti i rifiuti urbani dalle stesse prodotte, a fronte della scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, da esprimersi secondo determinate modalità e nel rispetto di date tempistiche stabilite nel regolamento, con previsione in tal caso dell'eliminazione della parte variabile della tariffa e dell'assoggettamento dell'utenza, pertanto, alla corresponsione della sola parte fissa in linea con quanto previsto dall'art. 238, comma 10, D.lgs. 152/2006 (art. 19 del regolamento);
- l'esplicitazione che il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come definiti dal Piano Economico Finanziario redatto dal Responsabile della gestione del servizio sulla base delle indicazioni date da ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (art. 8 del regolamento);
- il recepimento della disposizione di cui all'art. 57-bis D.L. 124/2019 che introduce il bonus sociale per i rifiuti per le utenze domestiche, da riconoscersi a favore dei soggetti e secondo le modalità definite da ARERA, in analogia con le altre ipotesi di bonus già previsti (art. 23 del regolamento);

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 52 D.lgs. 446/1997 sopra richiamato, per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del "Regolamento per la disciplina della Tari" e, di conseguenza, revocare il precedente regolamento comunale in materia di Tari, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29/04/2016;

RICHIAMATO l'art. 21, comma 3, lett. a), della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta», in merito alla competenza all'approvazione dei regolamenti;

VISTO lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 2 febbraio 2018, ed in particolare l'art. 12 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'adozione dei regolamenti comunali;

VISTE:

- la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane";
- la Legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 "Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (enti locali);

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2021-2023 e il DUP, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 23 marzo 2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 23 marzo 2021 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023: Assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 13/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione piano della performance anno 2021";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali);

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per appello nominale, nei seguenti risultati:

Presenti n. 13

Assenti n. 2 (Giustificano l'assenza Canetto Laura e Bosonin Jael)

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. ===

Astenuti n. ===

D E L I B E R A

DI APPROVARE il regolamento per la disciplina della TARI, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale, composto di n. 34 articoli;

DI DARE ATTO che per le motivazioni in premessa indicate il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;

DI REVOCARE il precedente regolamento comunale in materia di Tari, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29/04/2016;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.-

SI DA ATTO che, conclusa, la votazione la consigliera Jacquemet Anna si allontana dalla seduta per sopravvenute necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CLOS DIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI ELENA ANNA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi dell'articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 02/07/2021 al 17/07/2021.

Donnas li, 02/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI ELENA ANNA

Ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni
DELIBERA ESECUTIVA DAL
02/07/2021.

Copia conforma all'originale.

Donnas, 02/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
VALENTI ELENA ANNA
